

Convenzione dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi sociali (art. 30 D.Lgs. 267/2000)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1. Premesse	7
Articolo 2. Finalità della Convenzione	7
Articolo 3. Oggetto della Convenzione	7
Articolo 4. Comune capofila e sede	7
Articolo 5. Durata della Convenzione	8
Articolo 6. Modifiche della gestione associata e recesso	8
Articolo 7. Funzioni dell’Ambito Territoriale Sociale	8
Articolo 8. Funzioni del Comune capofila	12
Articolo 9. Titolarità delle funzioni e obblighi dei Comuni.....	13
Articolo 10. Piano economico-finanziario e rendicontazione	13
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE	14
Articolo 11. Piano di Zona e strumenti attuativi	14
Articolo 12. Raccordo con gestioni associate obbligatorie.....	14
TITOLO III – FINANZIAMENTI E ONERI.....	14
Articolo 13. Fondo di Ambito.....	14
Articolo 14. Rimborsi al Comune capofila	15
TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI DI GOVERNO	15
Articolo 15. Organi della gestione associata	15
Articolo 16. Assemblea della Convenzione	16
Articolo 17. Attribuzioni dell’Assemblea della Convenzione.....	16
Articolo 18. Convocazione, ordine del giorno e documentazione	17
Articolo 19. Validità delle sedute (quorum costitutivo).....	17
Articolo 20. Discussione, quorum deliberativo, votazione ed efficacia delle risoluzioni.....	18
Articolo 21. Presidente e Vicepresidente	18
Articolo 22. Coordinamento con l’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona	19
TITOLO V – SERVIZI SOCIALI DI AMBITO E ORGANIZZAZIONE	19
Articolo 23. Servizi sociali di Ambito e Ufficio di Piano	19
Articolo 24. Livelli di direzione e responsabilità	20
Articolo 25. Gruppo Tecnico e Coordinamento professionale degli assistenti sociali	22
Articolo 26. Raccordo operativo tra Ambito e Comuni	22
TITOLO VI – SERVIZI, INTERVENTI E PROCEDURE IN GESTIONE ASSOCIATA	22
Articolo 27. Aree di intervento e servizi	22
Articolo 28. Richiamo alla convenzione del Servizio Tutela Minori.....	24
Articolo 29. Richiamo alla convenzione per la gestione del servizio sociale professionale per i Comuni di Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate e Grassobbio	24
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Articolo 30. Protezione dei dati personali e contitolarità.....	24
Articolo 31. Vigilanza sull’esecuzione e risoluzione delle controversie	25
Articolo 32. Rinvio	25

Tra

- ✓ Il **Comune di Seriate**, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate, con sede in P.zza Alebardi 1, codice fiscale n. 00384000162, rappresentato dal Sindaco GABRIELE CORTESI;
- ✓ Il **Comune di Albano Sant'Alessandro**, con sede in P.zza Caduti 2, codice fiscale n. 00684170160, rappresentato dal Sindaco GIANMARIO ZANGA;
- ✓ Il **Comune di Bagnatica**, con sede in P.zza della Libertà 1, codice fiscale n. 00720170166, rappresentato dal Sindaco ROBERTO SCARPELLINI;
- ✓ Il **Comune di Brusaporto**, con sede in Piazza Vittorio Veneto 1, codice fiscale n. 00720160167, rappresentato dal Sindaco MARIA CRISTINA GALIZZI;
- ✓ Il **Comune di Cavernago**, con sede in Via Papa Giovanni 24, codice fiscale n. 00662800168, rappresentato dal Sindaco GIUSEPPE TOGNI;
- ✓ Il **Comune di Costa di Mezzate**, con sede in via Roma 19, codice fiscale n. 00667090161, rappresentato dal Sindaco ANDREA TRAPLETTI;
- ✓ Il **Comune di Grassobbio**, con sede in via Amerigo Vespucci 6, codice fiscale n. 80027490160, rappresentato dal Sindaco MANUEL BENTOGGIO;
- ✓ Il **Comune di Montello**, con sede in Via Adriano Brevi 2, codice fiscale n. 95001650167, rappresentato dal Sindaco ELVIRA BORALI;
- ✓ Il **Comune di Pedrengo**, con sede in Piazza Elena Frizzoni, codice fiscale n. 80035830167, rappresentato dal Sindaco SIMONA D'ALBA;
- ✓ Il **Comune di Scanzorosciate**, con sede in Piazza della Costituzione 1, codice fiscale n. 00696720168, rappresentato dal Sindaco PAOLO COLONNA;
- ✓ Il **Comune di Torre De' Roveri**, con sede in Piazza Conte Sforza 3, codice fiscale n. 00684180169, rappresentato dal Sindaco MATTEO FRANCESCO LEBBOLO;

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, che al Titolo IV, Capo II, attribuisce ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali, specificando altresì che per "servizi sociali" si intendono le attività di predisposizione ed erogazione di servizi (gratuiti o a pagamento) e di prestazioni economiche rivolte a rimuovere o superare bisogni e difficoltà della persona lungo il ciclo di vita, escluse quelle garantite dai sistemi previdenziale e sanitario e quelle rese nell'amministrazione della giustizia;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328, artt. 6 e 19, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua in capo ai Comuni le funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali e prevede il loro esercizio in forma associata a livello di Ambito territoriale, mediante il Piano di Zona;
- la natura obbligatoria della gestione associata trova conferma nella previsione contenuta all'art.8, comma 3, lett. o), della legge n.328/2000 che espressamente prevede in capo alle Regioni l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19¹.

¹ Comma 2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività: a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha riformato il Titolo V, attribuendo alle Regioni competenze legislative in materia sociale e ai Comuni le funzioni amministrative secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, artt. 13 co. 1 e 18 co. 11bis, stabilisce che i Comuni, singoli o associati, sono titolari delle funzioni amministrative degli interventi sociali a livello locale e individua nell'Ambito Territoriale di riferimento per il piano di zona la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni in materia di servizi sociali;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, art. 23, comma 2² e art. 24, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, istituisce il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS); il decreto ministeriale MLPS 22 agosto 2019, n. 103, integra il SIUSS con il SIOSS (Banca dati dei servizi attivati; Banca dati delle professioni e degli operatori sociali), i cui dati sono gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e trasmessi dagli Ambiti Territoriali Sociali; la Conferenza Unificata – rep. atti n. 89/CU del 1° agosto 2019 evidenzia che l'Ambito Territoriale Sociale è l'unità di rilevazione del SIOSS;
- la legge 27 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), all'art. 1, commi 797–802, individua il servizio sociale professionale come livello essenziale e definisce obiettivi di servizio a livello di Ambito Territoriale Sociale (rapporto 1:5.000, target 1:4.000), prevedendo contributi per il potenziamento degli organici in rapporto alla popolazione, secondo le soglie stabilite dalla norma;
- la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022), all'art. 1, commi 159–171³, definisce i LEPS sociali e individua gli Ambiti Territoriali Sociali come sede

concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c); art.19.

² Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.

³ **159.** I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree: a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione

necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi utili al loro conseguimento;

- l'art. 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, qualifica come servizi pubblici essenziali i servizi di cui all'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (servizio sociale professionale e segretariato sociale; pronto intervento sociale; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali);
- il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto lavoro), convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 6, comma 8, qualifica come LEPS i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati di inclusione e i sostegni in essi previsti, coordinati con le misure di politica attiva del lavoro;
- il decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, che all'art. 24 attribuisce agli Ambiti Territoriali Sociali le funzioni di coordinamento e governance del sistema integrato di interventi e servizi sociali; pianificazione e programmazione degli interventi in base ad una analisi dei bisogni; erogazione degli interventi e dei servizi; gestione del personale nelle diverse forme associative adottate;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, recante definizione della condizione di disabilità, valutazioni e disciplina del progetto di vita, all'art. 24, comma 5, impone alle Regioni di definire i criteri per attribuire il coordinamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, garantendo il raccordo operativo e informativo tra Ambiti Territoriali Sociali e sistema sanitario;
- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2025, previa Intesa della Conferenza Unificata del 6 marzo 2025:
 - ✓ disciplina programmazione e riparto delle risorse nazionali;
 - ✓ costituisce riferimento per l'attuazione dei LEPS;
 - ✓ affida al MLPS le funzioni di valutazione dei risultati degli Ambiti Territoriali Sociali ai fini di riparto, finalizzazione e monitoraggio dei LEPS, ribadendo gli Ambiti come dimensione territoriale-organizzativa dell'attuazione uniforme;
 - ✓ destina la Quota servizi del Fondo povertà agli Ambiti Territoriali Sociali per potenziare i servizi connessi ai percorsi personalizzati e ai sostegni, che assumono natura di LEPS nei limiti di legge;
 - ✓ richiama le Linee guida sui modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'art. 1, co. 161, della legge 234/2021, per consolidare la gestione associata e le capacità gestionali, amministrative e finanziarie del sistema territoriale;
 - ✓ individua tra le priorità trasversali il rafforzamento della gestione associata e dell'infrastruttura organizzativa degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione dei LEPS;
 - ✓ prescrive specifici adempimenti informativi a carico degli Ambiti Territoriali Sociali tramite SIOSS per programmazione, flussi finanziari e rendicontazione, condizionando l'erogazione delle risorse all'alimentazione dei dati.

mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), art. 30, che consente agli enti locali di stipulare convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, definendo finalità, durata, forme di consultazione, rapporti finanziari e reciproci obblighi;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Considerato che:

- l'Ambito Territoriale Sociale di Seriate (Codice Ambito territoriale: 50017 – Seriate; Codice Registro nazionale Ambiti: lom_4), costituito dai Comuni di Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre de' Roveri, è uno dei 91 Ambiti Territoriali Sociali della Lombardia, come risultante dall'Allegato B – "Codifica e denominazione degli Ambiti territoriali" approvato con DGR XI/4563 del 19 aprile 2021;
- l'assetto normativo richiamato individua negli Ambiti Territoriali Sociali la sede necessaria per la programmazione, il coordinamento, la realizzazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi sociali ai fini dei LEPS, rendendo necessaria una forma stabile di esercizio associato tra i Comuni;
- l'Ufficio di Piano in forma di ufficio comune ex art. 30 TUEL assicura unitarietà di indirizzo tecnico-gestionale, semplifica i procedimenti e consente l'imputazione chiara delle responsabilità (programmazione, gestione, erogazione, monitoraggio) in coerenza con l'art. 24 del d.lgs. 29/2024;
- la gestione unitaria di Ambito è funzionale al rispetto degli adempimenti informativi su SIUSS/SIOSS e alle correlate condizionalità per l'accesso e la rendicontazione dei finanziamenti nazionali e regionali;
- il coordinamento a livello di Ambito facilita il raccordo operativo con distretti sanitari, Case della Comunità e Punti Unici di Accesso, come previsto dal d.lgs. 62/2024, favorendo l'integrazione sociosanitaria e l'unitarietà della presa in carico;
- l'esercizio associato supporta l'attuazione delle misure nazionali recenti (ad esempio Assegno di Inclusione e servizi connessi ai percorsi personalizzati ex d.l. 48/2023), che richiedono capacità gestionali e presidi organizzativi a livello sovracomunale;
- la convenzione ex art. 30 TUEL consente di formalizzare governance, riparti finanziari, personale distaccato, sede e responsabilità, assicurando omogeneità erogativa sul territorio dell'Ambito di Seriate e coerenza con le Linee guida regionali di programmazione sociale;
- per l'Ambito Territoriale Sociale di Seriate, l'aggiornamento della convenzione garantisce efficienza, trasparenza e misurabilità dei risultati verso la l'Assemblea dei Sindaci, nonché l'allineamento ai tempi e agli standard indicati dal Piano nazionale 2024–2026.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Premesse

1. Le Premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Finalità della Convenzione

1. I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate (Seriate, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de' Roveri) esercitano in forma associata le funzioni e i servizi sociali attribuiti dalla normativa nazionale, regionale e dall'Assemblea della Convenzione, in coerenza con la l. 328/2000, la l.r. 3/2008, la l. 234/2021 e con il Piano nazionale 2024-2026.

2. La presente Convenzione persegue i seguenti obiettivi:

- a) il conseguimento uniforme dei LEPS sul territorio dell'Ambito;
- b) l'unitarietà di programmazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi e dei servizi sociali;
- c) l'integrazione sociosanitaria e il raccordo operativo con distretti, Case della Comunità e Punti Unici di Accesso ai sensi del d.lgs. 62/2024;
- d) l'omogeneità erogativa e l'equità di accesso per i cittadini dei Comuni aderenti;
- e) il rafforzamento organizzativo dell'Ambito secondo le linee guida nazionali e regionali;
- f) la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità sociali mediante formazione e supervisione.

Articolo 3. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina l'esercizio associato, ai sensi dell'art. 30 TUEL, delle funzioni e dei servizi sociali attribuiti agli Ambiti Territoriali Sociali dall'ordinamento statale e regionale, nonché di quelli previsti dal Piano di Zona e dalle Risoluzioni dell'Assemblea della Convenzione.

2. In tale perimetro, la Convenzione:

- a) vincola la gestione associata alle funzioni attribuite per legge agli Ambiti e alle determinazioni dell'Assemblea della Convenzione, che individua servizi e interventi da gestire in forma associata e destina le risorse;
- b) delega al Comune capofila la gestione dei servizi e degli interventi deliberati dall'Assemblea, in nome e per conto dei Comuni aderenti, ferma restando la titolarità delle funzioni in capo ai Comuni;
- c) regola le attività strumentali e connesse.

3. Ai fini della presente Convenzione, per "Servizi sociali di Ambito" si intendono i servizi/interventi individuati dagli atti di programmazione e indirizzo di Ambito, gestiti in forma unitaria tramite il Comune capofila, come dettagliato nei Titoli II, V e VI.

Articolo 4. Comune capofila e sede

1. I Comuni aderenti attribuiscono al Comune di Seriate il ruolo e le funzioni di Ente capofila della Convenzione. Il Comune capofila provvede alla gestione tecnica, operativa e amministrativa degli atti necessari al compimento dei fini della Convenzione.

2. Il Comune capofila individua nei Servizi sociali di Ambito l'articolazione operativa della gestione associata e ne assicura l'operatività.

Articolo 5. Durata della Convenzione

1. La Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. In considerazione dell'obbligatorietà della forma di gestione associata dei servizi, la Convenzione è rinnovata di diritto per un periodo pari all'originaria durata, fermo restando la facoltà degli enti associati di modificarla ed integrarla nel corso della sua vigenza, ovvero scioglierla in ragione di forme associative alternative.

Articolo 6. Modifiche della gestione associata e recesso

1. È esclusa la facoltà di recesso dalla Convenzione nella vigenza di norme nazionali e regionali che prescrivono l'obbligatorietà della gestione associata.

2. In caso di riordino della geografia degli Ambiti Territoriali Sociali o di nuova forma di gestione associata stabilita dalla Regione Lombardia, lo scioglimento decorre dalla costituzione del nuovo Ambito o dall'avvio effettivo della nuova gestione.

3. In caso di costituzione di un nuovo soggetto titolare della gestione associata, lo scioglimento comporta il subentro del nuovo soggetto in tutti i rapporti attivi e passivi della gestione associata (ivi compresi contratti, convenzioni, autorizzazioni, contenziosi, personale dedicato, beni e risorse), con effetto dalla data di avvio del nuovo assetto; il Comune capofila cura gli adempimenti di trasferimento, inclusa la cessione dei contratti e, ove necessario, la proroga tecnica strettamente indispensabile, assicurando la continuità dei servizi pubblici essenziali. Eventuali partite di debito/credito sono regolate con apposita Risoluzione dell'Assemblea.

4. Le modifiche alla Convenzione sono approvate dai Consigli comunali dei Comuni aderenti.

5. Le delibere dell'Assemblea precisano per ciascuna funzione o servizio quelli che per legge nazionale o regionale è di competenza di gestione associata obbligatoria e quelli che sono gestiti in convenzione per scelta organizzativa degli Enti. A titolo esemplificativo, i servizi in gestione associata non obbligatori ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono quelli indicati all'art. 27 comma 3 della presente Convenzione.

6. I singoli Enti possono procedere alla disdetta del conferimento all'Ambito dei soli servizi e prestazioni che la legge nazionale e regionale non attribuisce agli Ambiti territoriali e che medio tempore sono stati delegati alla gestione convenzionale per conseguire maggiori economie di scala. La disdetta di singoli servizi o funzioni previsti dalla Convenzione e deliberati dall'Assemblea deve pervenire all'Ambito con almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio finanziario. Qualora la gestione convenzionale abbia determinato obbligazioni con soggetti terzi ovvero l'assunzione a tempo indeterminato o indeterminato di personale, il Comune che esercita il recesso succede a titolo particolare ai rapporti contrattuali o convenzionali in vigore per i servizi pertinenti il proprio territorio. Circa i rapporti di lavoro, l'Ente che esercita il recesso è obbligato a subentrare in ragione del costo intero di unità di personale in proporzione alla quota finanziaria di partecipazione al servizio convenzionato a cui sono correlate le assunzioni. I rapporti di lavoro qualificati soprannumerari saranno regolati ai sensi degli artt. 30 e 33 del d.lgs. n.165/2001.

Articolo 7. Funzioni dell'Ambito Territoriale Sociale

1. L'Ambito Territoriale Sociale, quale sede unitaria di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari, esercita, da un lato, le funzioni di programmazione e governo delle politiche sociali di cui al successivo comma 2 e, dall'altro,

nel rispetto dell'autonomia dei Comuni aderenti, le funzioni di esercizio e gestione associata dei servizi e delle funzioni sociali di cui al successivo comma 3. In coerenza con il quadro nazionale e regionale, l'Ambito esercita, in via obbligatoria, per l'insieme dei Comuni che lo compongono, le funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e degli ulteriori livelli, obiettivi di servizio e programmi nazionali e regionali di settore ad esso attribuiti, mentre i Comuni conservano la titolarità della funzione fondamentale in materia di servizi sociali e scelgono, nel perimetro delle forme associative previste dall'ordinamento, le modalità organizzative per l'esercizio congiunto delle funzioni e dei servizi⁴.

2. L'Ambito Territoriale Sociale esercita le funzioni di **programmazione e governo delle politiche sociali**, quali attività unitarie di programmazione, coordinamento e garanzia del sistema locale degli interventi e servizi sociali e sociosanitari, con particolare riguardo ai LEPS e agli ulteriori compiti attribuiti dalla normativa nazionale e regionale:

- a) *elaborazione del Piano di Zona* triennale e dei relativi aggiornamenti, quale atto ordinario di programmazione locale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari in forma associata tra i Comuni dell'Ambito, nonché definizione degli strumenti attuativi, degli indirizzi operativi unitari, dei cronoprogrammi, degli standard di servizio e degli indicatori di risultato, anche ai fini del conseguimento uniforme dei LEPS e degli ulteriori obiettivi di servizio definiti dalla programmazione nazionale e regionale⁵;
- b) *individuazione e analisi dei bisogni sociali* del territorio, definizione degli obiettivi strategici, delle priorità di intervento, delle azioni e degli strumenti necessari per la loro attuazione nell'ambito del Piano di Zona, anche con riferimento ai LEPS e ai programmi nazionali e regionali di settore⁶;
- c) *coordinamento tra i Comuni dell'Ambito e integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario*, con il sistema scolastico, del lavoro, dell'abitare e gli altri sistemi di welfare, quale sede principale di programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi e delle prestazioni sociali e sociosanitarie a livello locale, con particolare riferimento alle misure e ai servizi afferenti ai LEPS e agli ulteriori livelli/obiettivi di servizio⁷;
- d) *definizione, proposta ed aggiornamento di regole, criteri e standard omogenei* a livello di Ambito in materia di accesso ai servizi, criteri di priorità, parametri per la valutazione delle condizioni di bisogno, criteri di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni e requisiti di qualità dei servizi, nonché predisposizione di regolamenti, linee guida, protocolli operativi, schemi di accordo interistituzionale e strumenti tariffari/di compartecipazione, assicurandone l'applicazione uniforme sul territorio, con specifica attenzione ai servizi essenziali connessi ai LEPS⁸;
- e) *programmazione e riparto delle risorse economiche* destinate al sistema locale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari – ivi comprese le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, dei fondi regionali, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ulteriori fondi europei e nazionali – mediante la definizione di piani economico-finanziari d'Ambito e criteri di riparto tra Comuni e servizi, in coerenza

⁴ Artt. 4, 6, 18 e 19 L. 328/2000; art. 118 Cost.; art. 14 D.L. 78/2010; art. 19, comma 1, lett. g), D.L. 95/2012; art. 18, commi 1, 3, 5-7 e 11-bis, L.R. Lombardia 3/2008; artt. 30, 31, 32 e 114 D.Lgs. 267/2000 – TUEL; art. 1, commi 159-171, L. 234/2021; D.Lgs. 29/2024, art. 24; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024; DGR Lombardia XII/2167/2024 – Linee di indirizzo per la programmazione sociale 2025-2027.

⁵ Art. 19 L. 328/2000; art. 6, commi 1-3, L. 328/2000; art. 18, commi 1, 3, 5-7, L.R. Lombardia 3/2008; Piano sociale nazionale 2024-2026; art. 1, commi 159-171, L. 234/2021; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 3 lett. b; DGR Lombardia XII/2167/2024.

⁶ Art. 19, comma 1, lett. a-b, L. 328/2000; art. 18, commi 1 e 3, L.R. 3/2008; art. 6, comma 3, lett. a-c, L. 328/2000; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 3 lett. b.

⁷ Art. 6, commi 1-3, L. 328/2000; art. 8, comma 3, lett. a-b, L. 328/2000; art. 18, commi 2, 6-7, L.R. 3/2008; D.Lgs. 29/2024, art. 24; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 1.1 e 3 lett. a.

⁸ Art. 6, comma 3, lett. e, L. 328/2000; art. 8, comma 3, lett. h, l, n, L. 328/2000; art. 18, comma 1, L.R. 3/2008; DPCM 14.2.2001 e DPCM 30.3.2001; Linee di indirizzo per la programmazione sociale PdZ Lombardia 2025-2027.

con gli obiettivi di attuazione dei LEPS e degli altri programmi e misure nazionali e regionali⁹;

- f) *promozione di forme di partecipazione e di amministrazione condivisa con gli Enti del Terzo settore*, il volontariato, le parti sociali e la cittadinanza, mediante strumenti di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento nel quadro dei processi di definizione e attuazione del Piano di Zona, nonché promozione di reti territoriali con scuole, parti sociali e soggetti del welfare locale¹⁰;
- g) *istituzione e sviluppo del sistema informativo sociale* territoriale, raccolta ed elaborazione dei dati, monitoraggio dell'attuazione del Piano di Zona, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, nonché rendicontazione verso Regione, Stato e Unione Europea, assicurando la gestione dei flussi informativi istituzionali (inclusi SIUSS/SIOSS), la qualità, completezza e tempestività dei dati e la progressiva interoperabilità con i sistemi comunali e sanitari¹¹;
- h) *attuazione, a livello di Ambito, delle linee di indirizzo nazionali e regionali in materia di politiche sociali e sociosanitarie*, con particolare riferimento ai LEPS e ai piani nazionali e regionali di settore, assumendo l'Ambito quale livello organizzativo necessario per la loro programmazione e realizzazione e assicurando, nell'insieme dei Comuni, l'effettiva esistenza e fruibilità territoriale dei servizi e delle misure essenziali¹².

2. Nel rispetto dell'autonomia dei Comuni aderenti e delle scelte organizzative assunte nel perimetro della presente Convenzione, l'Ambito Territoriale Sociale – individuato dalla normativa regionale quale dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni in materia di servizi sociali – esercita la **gestione associata dei servizi e delle funzioni sociali** ad esso attribuiti dalla normativa nazionale e regionale, nonché di quelli ulteriormente individuati dall'Assemblea della Convenzione e svolge, in tale prospettiva, le seguenti funzioni¹³:

- a) *progettazione e governo unitario del sistema locale dei servizi sociali*, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, mediante l'elaborazione e l'aggiornamento della programmazione di area attraverso strumenti attuativi del Piano di Zona, l'adozione di indirizzi operativi unitari, cronoprogrammi, standard di servizio e indicatori di risultato ai fini del conseguimento uniforme dei LEPS e degli ulteriori obiettivi definiti dalla programmazione nazionale e regionale, nonché la definizione del modello complessivo di organizzazione e coordinamento dei servizi e degli interventi gestiti in forma associata, stabilendo processi, responsabilità, livelli di presa in carico, criteri generali di accesso e priorità e assicurando l'armonizzazione con i servizi comunali¹⁴;
- b) *gestione associata di specifici servizi e interventi sociali*¹⁵, attribuiti agli Ambiti Sociali Territoriali dalla normativa nazionale e regionale, nonché di quelli ulteriormente individuati dall'Assemblea della Convenzione come oggetto di gestione unitaria, curandone l'organizzazione e il funzionamento operativo e garantendo il raccordo stabile con distretti sanitari, Case della Comunità e altri presidi territoriali, nonché disciplinando modalità di invio e contro-invio, équipe

⁹ Art. 18, comma 6, e art. 19, commi 1-2, L. 328/2000; Piano sociale nazionale 2021-2023; art. 1, commi 159-171, L. 234/2021; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, premesse e art. 1; DGR Lombardia XII/2167/2024.

¹⁰ Art. 55, commi 1-2, D.Lgs. 117/2017; sentenza Corte costituzionale n. 131/2020; art. 18, commi 6-7, L.R. 3/2008; Linee guida in materia di rapporti con gli ETS ex art. 55-57 CTS, DM 72/2021; Linee di indirizzo per la programmazione sociale PdZ Lombardia 2025-2027.

¹¹ Art. 21 L. 328/2000; art. 19, comma 1, lett. c-e, L. 328/2000; Piano sociale nazionale 2021-2023; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 3 e 4.

¹² Art. 4 e 18 L. 328/2000; art. 1, commi 159-171, L. 234/2021; D.Lgs. 29/2024, art. 24, commi 4-5; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, art. 1 e cap. 1.1; DGR Lombardia XII/2167/2024.

¹³ Art. 18, comma 11-bis, L.R. Lombardia 3/2008; art. 8, comma 3, L. 328/2000; art. 118 Cost.; art. 19, comma 1, lett. g), D.L. 95/2012; art. 14 D.L. 78/2010; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 1.1, 2 e 3.

¹⁴ Art. 118 Cost.; art. 19, comma 1, lett. g), D.L. 95/2012; art. 14 D.L. 78/2010; art. 6 L. 328/2000; art. 18, commi 1, 3 e 11-bis, L.R. 3/2008; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 2 e 3 lett. c-d).

¹⁵ Tra cui, a titolo esemplificativo, il servizio tutela minori, il pronto intervento sociale, i Punti Unici di Accesso, i percorsi di dimissione protetta, i servizi per persone senza dimora.

integrate, continuità assistenziale e presa in carico unitaria, in particolare per i servizi essenziali connessi ai LEPS¹⁶;

- c) *programmazione del fabbisogno di personale* dedicato alle funzioni e ai Servizi sociali di Ambito e gestione associata del personale stesso, incluse le modalità di istituzione e organizzazione dell'Ufficio di Piano / Ufficio comune, nonché le forme di comando, distacco o altre soluzioni gestionali funzionali allo svolgimento delle attività per conto dei Comuni aderenti, perseguendo il livello essenziale del servizio sociale professionale di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e l'obiettivo di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti¹⁷;
- d) *gestione dei flussi finanziari*, compresi impegni, liquidazioni, fatturazione e rendicontazioni operative afferenti ai Servizi sociali di Ambito, nel rispetto degli equilibri di bilancio, delle condizionalità connesse alle diverse fonti di finanziamento e degli obiettivi di attuazione dei LEPS¹⁸;
- e) *governo unitario dei rapporti con i soggetti erogatori e con gli Enti del Terzo settore* del sistema locale dei servizi sociali, mediante l'esercizio delle funzioni di affidamento, contrattualizzazione e amministrazione condivisa dei servizi e degli interventi, ai sensi della normativa sui contratti pubblici e degli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017, e, in particolare: predisposizione degli atti di gara e di affidamento, gestione delle procedure di selezione dei soggetti erogatori, stipula degli atti e gestione dei contratti di servizio e delle convenzioni relativi ai Servizi sociali di Ambito, governo degli indicatori di processo e delle penali, verifica della corretta esecuzione e della continuità dei servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento ai servizi riconducibili ai LEPS e agli altri obblighi programmatori e attuativi¹⁹;
- f) *monitoraggio sistematico dell'erogazione e degli esiti* dei Servizi sociali di Ambito, mediante indicatori LEPS e di performance, audit interni, revisioni tra pari, gestione dei reclami e della customer satisfaction, predisposizione di piani di miglioramento e azioni correttive, nonché redazione del Rapporto annuale di Ambito su attuazione, risultati, impatti e uso delle risorse, assicurando la pubblicazione dei dati e degli indicatori in coerenza con gli obblighi normativi²⁰;
- g) *garanzia degli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali* connessi all'esercizio unitario delle funzioni di programmazione e governo dell'Ambito, inclusa l'attuazione degli accordi di contitolarità tra i Comuni, il coordinamento degli obblighi verso ANAC e il Responsabile per la transizione digitale (RTD) dell'ente capofila, nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai fini della presente Convenzione e in ossequio al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività e prestazioni riconducibili al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali lungo il ciclo di vita, incluse le attività di assistenza educativa scolastica e domiciliare quando ricondotte al perimetro funzionale della programmazione sociale e ai provvedimenti attuativi regionali, con esclusione delle funzioni proprie dei sistemi previdenziale, sanitario e della giustizia²¹.

¹⁶ Art. 6, commi 1-3, L. 328/2000; art. 18, comma 11-bis, L.R. 3/2008; D.Lgs. 29/2024, art. 22; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 2 e 3 lett. c; art. 1, comma 170, L. 234/2021

¹⁷ Art. 18, commi 9-10 e 11-bis, L.R. 3/2008; art. 6 L. 328/2000; art. 1, commi 159-171, L. 234/2021; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 3 lett. a e d.

¹⁸ Artt. 30, 31, 32 e 114 TUEL; art. 18, comma 6, L.R. 3/2008; art. 1, commi 159-171, L. 234/2021; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024, cap. 3 lett. c-d.

¹⁹ Artt. 30, 31, 32 e 114 TUEL; DPCM 30.3.2001; artt. 55-57 D.Lgs. 117/2017; DM 72/2021; Linee guida sugli ATS 2024, cap. 2.

²⁰ Art. 21 L. 328/2000; Piano sociale nazionale 2021-2023; art. 1, commi 159-171, L. 234/2021; Linee guida ministeriali sugli ATS 2024.

²¹ Parte III, Titolo IV, D.Lgs. 112/1998 e normativa regionale di attuazione.

Articolo 8. Funzioni del Comune capofila

1. Il Comune di Seriate, quale Comune capofila ex art. 30 TUEL, in nome e per conto dei Comuni aderenti, fermo restando che le funzioni di programmazione e governo delle politiche sociali sono esercitate dall'Ambito Territoriale Sociale ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione, svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura la legittimazione giuridica e assume la rappresentanza esterna necessarie all'esercizio unitario delle funzioni di Ambito di cui alla presente Convenzione, curando i rapporti istituzionali con Stato, Regione, ATS/ASST, altri enti pubblici e soggetti finanziatori;
- b) garantisce la traduzione esecutiva degli indirizzi e degli atti di programmazione di Ambito, assicurando la continuità tra indirizzo e gestione mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi di propria competenza (determinazioni, contratti, convenzioni, provvedimenti organizzativi);
- c) istituisce evidenza contabile separata del Fondo di Ambito, iscrive a bilancio gli stanziamenti con vincolo di destinazione, gestisce la tesoreria e la rendicontazione connessa ai Servizi sociali di Ambito, a supporto del ciclo economico-finanziario della gestione associata, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle condizionalità dei diversi canali di finanziamento;
- d) detiene i poteri di stipula e di gestione dei contratti e delle convenzioni relativi ai Servizi sociali di Ambito in nome e per conto dei Comuni aderenti, presidia le procedure di approvvigionamento e di selezione dei soggetti erogatori (incluse, per quanto di competenza, gare, affidamenti e strumenti di amministrazione condivisa), governa i livelli di servizio, gli indicatori di processo, le penali e la verifica della corretta esecuzione, assicurando la continuità dei servizi pubblici essenziali;
- e) istituisce e organizza i Servizi sociali di Ambito e le loro articolazioni operative, assegna e gestisce il personale dedicato, cura gli adempimenti in materia di gestione del personale, formazione, salute e sicurezza sul lavoro, con integrale rimborso degli oneri a carico del Fondo di Ambito, in coerenza con gli indirizzi dell'Assemblea, con il fabbisogno definito dall'Ambito e con i vincoli di finanza pubblica;
- f) mette a disposizione sedi idonee e dotazioni ICT²² adeguate all'esercizio delle funzioni e dei Servizi sociali di Ambito, garantendo sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, protezione dei dati e riservatezza degli archivi; ove necessario, può prevedere la dislocazione di sportelli e servizi presso Comuni aderenti, con rimborso dei costi secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione;
- g) dà attuazione all'Accordo di contitolarità tra i Comuni in materia di trattamento dei dati personali, presidia gli adempimenti in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e integrità, cura i rapporti con ANAC e con il Responsabile per la transizione digitale (RTD) e con il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), assicurando il quadro di legalità e di compliance necessario all'esercizio delle funzioni e dei Servizi sociali di Ambito;
- h) assicura i controlli interni di regolarità amministrativo-contabile sugli atti della gestione associata e acquisisce i pareri dell'Organo di revisione sugli atti finanziari e contrattuali di competenza del Comune capofila relativi ai Servizi sociali di Ambito, a garanzia della corretta attuazione delle funzioni di Ambito disciplinate dalla presente Convenzione.

²² Information and Communication Technology - Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.

Articolo 9. Titolarità delle funzioni e obblighi dei Comuni

1. La titolarità delle funzioni in materia di interventi e servizi sociali resta in capo ai Comuni aderenti. L'esercizio unitario avviene tramite la presente Convenzione, nel perimetro delle attribuzioni di legge e delle deleghe conferite all'Ambito Territoriale Sociale e al Comune capofila.

2. I Comuni concorrono al funzionamento della gestione associata e partecipano ai processi di pianificazione, programmazione, attuazione e controllo, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea della Convenzione e del Piano di Zona.

3. I Comuni si impegnano a:

- a) fornire collaborazione, dati e informazioni necessari all'attuazione della Convenzione, garantendo qualità e tempestività dei flussi (inclusi SIUSS/SIOSS) e la cooperazione ai sistemi informativi di Ambito;
- b) stanziare nei propri bilanci le quote ordinarie e le eventuali quote straordinarie di cui all'articolo 13 "Fondo di Ambito" della presente Convenzione, nei termini e secondo i criteri approvati dall'Assemblea della Convenzione;
- c) partecipare alla messa in rete dei servizi e alla predisposizione/attuazione di regolamenti, linee guida, protocolli e schemi di accordo approvati dall'Assemblea della Convenzione, adottando i necessari atti degli organi comunali;
- d) recepire e dare esecuzione agli atti di indirizzo e agli strumenti attuativi dell'Ambito, assicurando coerenza degli atti comunali con la programmazione di Ambito e con gli standard LEPS;
- e) assicurare la partecipazione del Sindaco o delegato all'Assemblea della Convenzione e ai gruppi di lavoro politico-istituzionali;
- f) favorire la partecipazione del Responsabile dei servizi sociali o delegato ai lavori tecnici dell'Ufficio di Piano e ai gruppi di lavoro tecnico-professionali;
- g) cooperare al monitoraggio, alla rendicontazione e alla valutazione delle attività e delle risorse in gestione associata, inclusi adempimenti di trasparenza e pubblicità;
- h) rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, dando attuazione all'Accordo di contitolarità e alle misure organizzative e tecniche individuate dal Comune capofila.

4. Restano ferme le funzioni non delegate e le responsabilità proprie dei singoli Comuni, che operano in coerenza con la programmazione di Ambito e con gli indirizzi dell'Assemblea della Convenzione, assicurando in ogni caso la continuità dei servizi essenziali sul proprio territorio.

Articolo 10. Piano economico-finanziario e rendicontazione

1. L'Assemblea della Convenzione approva annualmente il Piano economico-finanziario d'Ambito (PEF) dei servizi in gestione associata, predisposto dall'Ufficio di Piano.

2. Il PEF, redatto in coerenza con il Piano di Zona, con gli indirizzi dell'Assemblea e con i vincoli di finanza pubblica, espone almeno:

- a) il quadro entrate/uscite del Fondo di Ambito (assegnazioni nazionali e regionali, cofinanziamenti comunali, altre entrate vincolate/non vincolate);
- b) l'elenco servizi/interventi programmati, modalità di affidamento/gestione, costi e fabbisogni di personale;
- c) gli adempimenti di monitoraggio e debito informativo istituzionale (inclusi flussi SIUSS/SIOSS).

3. Le spese di personale impiegato dal Comune capofila per l'Ufficio di Piano e per i Servizi sociali di Ambito sono ripartite tra i Comuni ai soli fini delle norme di finanza pubblica, secondo i criteri approvati dall'Assemblea (di norma in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente). Il Comune capofila trasmette ai Comuni entro il 31 marzo la certificazione annuale degli oneri ripartiti.

4. Eventuali variazioni del PEF in corso d'esercizio, motivate da aggiornamenti programmatori o da sopravvenienze nei riparti sovraordinati, sono approvate dall'Assemblea e recepite nel bilancio del Comune capofila con separata evidenza contabile del Fondo di Ambito.

5. Il rendiconto annuale della gestione associata, composto da un documento economico-finanziario riepilogativo e da una relazione illustrativa su risorse impiegate, risultati, indicatori/LEPS e adempimenti di monitoraggio, è sottoposto all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo e pubblicato nel rispetto degli obblighi di trasparenza.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE

Articolo 11. Piano di Zona e strumenti attuativi

1. Il Piano di Zona è il documento programmatico principale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona mediante Accordo di Programma; definisce obiettivi, standard, indicatori, cronoprogramma e fonti di finanziamento. Le sue determinazioni sono vincolanti per i Comuni dell'Ambito e per la gestione associata.

2. L'Assemblea della Convenzione recepisce il Piano di Zona e adotta atti di indirizzo per l'attuazione a livello di Ambito.

3. Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, predispone gli schemi gestionali conseguenti e adotta gli atti di gestione "in nome e per conto" dei Comuni: atti di gara e affidamenti, contratti, protocolli operativi, organizzazione del personale di Ambito, gestione dei sistemi informativi e dei flussi.

4. Il piano economico-finanziario d'Ambito è predisposto dal Comune capofila e approvato dall'Assemblea della Convenzione in quanto atto di indirizzo allocativo e di coerenza con il Piano di Zona; le variazioni sono approvate dall'Assemblea su proposta del capofila.

5. In caso di aggiornamenti del Piano di Zona o di nuovi atti attuativi approvati dall'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona, l'Assemblea della Convenzione adegua gli indirizzi e il Comune capofila aggiorna i corrispondenti atti gestionali, assicurando continuità dei servizi e copertura finanziaria.

Articolo 12. Raccordo con gestioni associate obbligatorie

1. L'Ambito coordina le proprie attività con le gestioni associate obbligatorie e con altri Enti sovracomunali, prevenendo duplicazioni e valorizzando economie di scala.

TITOLO III – FINANZIAMENTI E ONERI

Articolo 13. Fondo di Ambito

1. Al finanziamento delle attività, dei servizi e degli uffici dell'Ambito si provvede mediante il Fondo di Ambito, alimentato da:

- a) quote annuali dei Comuni associati, determinate dall'Assemblea della Convenzione e composte da una quota ordinaria calcolata sulla popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile) e da eventuali quote straordinarie correlate a oneri specifici

deliberati dall'Assemblea; le quote ordinarie sono versate dai Comuni al Comune capofila entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;

- b) assegnazioni e trasferimenti di Regione, Stato, Provincia e altri enti pubblici;
- c) proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi e iniziative dell'Ambito;
- d) contributi/finanziamenti di enti pubblici o privati;
- e) sponsorizzazioni e altre entrate ordinarie o straordinarie;
- f) compartecipazioni degli utenti ai servizi erogati direttamente dall'Ambito.

2. Le quote ordinarie sono determinate dall'Assemblea della Convenzione in sede di approvazione del piano economico-finanziario annuale, di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza; in caso di differimenti normativi dei termini di bilancio o di ritardi nei riparti sovraordinati, la determinazione avviene entro 30 giorni dalla conoscenza dei nuovi quadri finanziari.

3. Le quote ordinarie dei Comuni devono garantire almeno la copertura del funzionamento dei servizi gestiti in forma associata non già coperti da altre entrate vincolate o da proventi dedicati.

4. Il riparto delle quote ordinarie tra i Comuni è effettuato sulla base della popolazione con riferimento all'ultimo dato ISTAT disponibile; eventuali conguagli conseguenti ad aggiornamenti dei riparti sovraordinati o a scostamenti di gestione sono approvati dall'Assemblea in occasione del rendiconto o con apposita variazione.

5. Il Fondo di Ambito, destinato alla realizzazione dei servizi, attività, progetti e interventi associati, è gestito formalmente e contabilmente dal Comune capofila, che svolge le funzioni di tesoriere del Fondo comune, con separata evidenza contabile.

Articolo 14. Rimborsi al Comune capofila

1. L'Ambito Territoriale Sociale rimborsa integralmente al Comune capofila le spese del personale dei Servizi sociali di Ambito, fisse ed accessorie. Dette spese sono ripartite tra i Comuni dell'Ambito secondo il criterio della popolazione ISTAT residente al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario precedente, al fine di neutralizzare gli effetti della spesa sull'Ente Capofila rispetto ai vincoli di finanza pubblica relativi al tetto della spesa di cui all'art. 33 del d.l. n.34/2019 ed art. 23 del d.lgs. n.75/2017.

2. L'Ambito rimborsa altresì i costi connessi al funzionamento delle sedi e all'acquisto delle attrezzature funzionali alla gestione dei servizi sociali d'Ambito.

3. Al Comune capofila è inoltre riconosciuto:

- a) un corrispettivo pari all'1,9% delle entrate dell'Ambito Territoriale Sociale accertate nell'esercizio precedente, a copertura degli oneri di struttura della gestione associata dei Servizi sociali di Ambito;
- b) una quota fissa annua, determinata dall'Assemblea della Convenzione in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario, destinata agli oneri connessi alla direzione dell'Ufficio di Piano.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI DI GOVERNO

Articolo 15. Organi della gestione associata

1. Sono organi della gestione associata:

- a) l'Assemblea della Convenzione, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o dai rispettivi Assessori delegati;

- b) il Presidente dell'Assemblea della Convenzione, individuato nel Sindaco del Comune capofila ovvero nell'Assessore ai Servizi sociali del Comune capofila da questi delegato.

Articolo 16. Assemblea della Convenzione

1. L'Assemblea della Convenzione è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all'Ambito e firmatari della presente Convenzione ovvero dai loro Assessori delegati.
2. All'Assemblea della Convenzione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi sociali di Ambito (o suo delegato) con funzioni di segretario verbalizzante e il Responsabile dei Servizi sociali di Ambito.
3. All'Assemblea della Convenzione possono essere invitati, in relazione a specifici argomenti, altri soggetti.

Articolo 17. Attribuzioni dell'Assemblea della Convenzione

1. L'Assemblea della Convenzione esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico della gestione associata dei Servizi sociali di Ambito, nel rispetto della titolarità comunale e delle competenze gestionali del Comune capofila²³.
2. In particolare, l'Assemblea della Convenzione:
 - a) approva gli indirizzi per l'attuazione unitaria dei servizi/interventi in convenzione e individua quelli da porre in gestione associata;
 - b) approva annualmente il Piano economico-finanziario d'Ambito (PEF), determina quote ordinarie/straordinarie e criteri di riparto tra i Comuni, nonché le eventuali variazioni in corso d'esercizio;
 - c) approva il rendiconto annuale della gestione associata e la relazione su risultati e indicatori/LEPS;
 - d) adotta regolamenti, linee guida, protocolli e schemi di accordo interistituzionale d'Ambito;
 - e) definisce gli indirizzi per affidamenti/contrattualizzazioni e per gli strumenti di amministrazione condivisa con gli Enti di Terzo Settore (coprogrammazione / coprogettazione), autorizzando il Comune capofila alla stipula "in nome e per conto" dei Comuni aderenti;
 - f) stabilisce gli indirizzi organizzativi per i Servizi sociali di Ambito e per l'Ufficio di Piano (fabbisogni di personale, articolazioni operative, sedi decentrate), nel rispetto dell'autonomia gestionale del capofila;
 - g) definisce gli standard omogenei di accesso, priorità, partecipazioni e qualità dei servizi d'Ambito;
 - h) delibera gli atti di riassetto della gestione associata ai sensi dell'art. 6 "*Modifiche della gestione associata e recesso*" e disciplina le relative modalità operative.
3. Gli atti formali dell'Assemblea assumono la denominazione di "Risoluzioni".
4. Per gli atti programmatori del Piano di Zona rimane ferma la competenza dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona secondo la disciplina regionale²⁴; l'Assemblea della Convenzione assicura la coerenza degli atti di gestione associata con il Piano di Zona e con gli indirizzi ivi approvati.

²³ D.Lgs. 267/2000, art. 30, c. 4 – "Distinzione indirizzo/gestione".

²⁴ L.R. Lombardia 12 marzo 2008, n. 3, art. 18, in particolare comma 4 sull'approvazione del Piano di Zona; DGR XI/6762 del 25 luglio 2022 sul funzionamento della Conferenza/Assemblea dei Sindaci.

Articolo 18. Convocazione, ordine del giorno e documentazione

1. Al Presidente dell'Assemblea della Convenzione competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea della Convenzione:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di 1/3 dei Sindaci che compongono l'Assemblea della Convenzione.
3. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alla lett. b) del comma 2.
4. La convocazione dei componenti, sottoscritta dal Presidente, è disposta con avviso scritto trasmesso per via telematica ai singoli componenti almeno sette giorni prima della seduta. L'avviso indica la data, l'ora, la sede della riunione, l'eventuale modalità di svolgimento da remoto, l'ordine del giorno, la prima e la seconda convocazione.
5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata a ciascun componente in via telematica.
7. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione per via telematica ai componenti delle Assemblee.
8. Le sedute dell'Assemblea della Convenzione sono convocate, di norma, presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea; è comunque ammesso lo svolgimento delle sedute in modalità da remoto.
9. I componenti dell'Assemblea della Convenzione hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal Presidente tutte le notizie ed i chiarimenti necessari.

Articolo 19. Validità delle sedute (quorum costitutivo)

1. L'Assemblea della Convenzione è validamente riunita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti che rappresenti almeno la metà della popolazione complessiva dei Comuni aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa mezz'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
3. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
4. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.
5. Nell'ipotesi che venga a mancare, nel corso della discussione, il numero legale il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale la seduta è sciolta.
6. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida quando è presente almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

Articolo 20. Discussione, quorum deliberativo, votazione ed efficacia delle risoluzioni

1. L'Assemblea della Convenzione discute gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; la trattazione di ulteriori argomenti è ammessa solo all'unanimità dei presenti in caso di urgenza.
2. Esaurita la discussione, il Presidente verifica il numero legale e dispone la votazione.
3. L'Assemblea della Convenzione svolge le votazioni in forma palese, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente dell'Assemblea della Convenzione.
4. Le risoluzioni dell'Assemblea della Convenzione sono approvate quando concorrano congiuntamente:
 - a) la maggioranza dei Comuni presenti favorevoli;
 - b) Comuni favorevoli rappresentanti almeno il 50% della popolazione rappresentata in seduta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
7. Le risoluzioni dell'Assemblea della Convenzione vincolano tutti i Comuni dell'Ambito che si obbligano espressamente, adottando la presente Convenzione, alla loro osservanza e alla loro esecuzione.

Articolo 21. Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Assemblea della Convenzione è il Sindaco del Comune capofila della Convenzione, ovvero l'Assessore ai Servizi sociali del Comune capofila da questi delegato.
2. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con piene funzioni. L'elezione del Vicepresidente è effettuata nella prima seduta utile dell'Assemblea successiva all'approvazione della Convenzione.
3. Il Vicepresidente rimane in carica per la durata del mandato del Presidente. In caso di rinnovo degli organi elettivi del Comune di appartenenza e di cessazione dalla carica istituzionale ricoperta al momento della nomina, l'Assemblea procede, nella prima seduta utile, alla elezione di un nuovo Vicepresidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea della Convenzione, quale legale rappresentante del Comune capofila, esercita la rappresentanza dell'Ambito ai soli fini della gestione associata, nei rapporti con i terzi e in giudizio, in nome e per conto dei Comuni aderenti, nei limiti degli indirizzi assembleari e della presente Convenzione.
5. Il Presidente dell'Assemblea della Convenzione:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea della Convenzione;
 - b) sovrintende all'esecuzione delle decisioni assembleari e assicura il coordinamento con il Comune capofila e con l'Ufficio di Piano;
 - c) sottoscrive, per la parte istituzionale, protocolli d'intesa, atti di collaborazione interistituzionale e accordi di cornice, restando riservati al Direttore gli atti gestionali e operativi di competenza;
 - d) propone all'Assemblea della Convenzione il Piano economico-finanziario d'Ambito (PEF) e il rendiconto della gestione, nonché le eventuali variazioni;
 - e) rilascia procure alle liti, previa autorizzazione dell'Assemblea quando richiesta.

Articolo 22. Coordinamento con l'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona

1. I medesimi soggetti (Sindaci o loro delegati) operano:
 - a) come Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona quando deliberano programmazione, indirizzi e raccordo istituzionale del Piano di Zona;
 - b) come Assemblea della Convenzione quando deliberano la gestione associata (bilanci e PEF, contratti e affidamenti, personale e organizzazione dei Servizi sociali di Ambito, protocolli operativi, atti esecutivi "in nome e per conto").
2. Convocazioni, quorum, votazioni, pubblicità e verbalizzazione seguono:
 - a) il Regolamento del Piano di Zona²⁵ quando la seduta è convocata quale Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona;
 - b) la presente Convenzione quando la seduta è convocata quale Assemblea della Convenzione.
3. Non è ammesso trattare nello stesso punto all'ordine del giorno atti di competenza delle due diverse Assemblee.
4. Il raccordo politico-istituzionale con Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo / Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Est attiene all'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona; l'adozione degli atti operativi attiene alla gestione associata ed è assunta dal Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano "in nome e per conto", su indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.
5. In caso di dubbio sulla natura dell'atto, la competenza è dell'Assemblea della Convenzione quando l'atto produce effetti finanziari o contrattuali o comporta assunzione di obbligazioni in capo alla gestione associata; diversamente, la competenza è dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona. Gli indirizzi programmatici del Piano di Zona vincolano gli atti di gestione associata.

TITOLO V – SERVIZI SOCIALI DI AMBITO E ORGANIZZAZIONE

Articolo 23. Servizi sociali di Ambito e Ufficio di Piano

1. Il Comune capofila istituisce i Servizi sociali d'Ambito e le relative articolazioni operative necessarie all'attuazione delle funzioni attribuite dalla legge e delegate con la presente Convenzione, assicurandone continuità e unitarietà gestionale.
2. Tra le articolazioni operative è istituito l'Ufficio di Piano, quale ufficio comune ai sensi dell'art. 30 TUEL, incardinato nell'organizzazione del Comune capofila, con proprio responsabile, PEG/obiettivi e compiti di supporto tecnico-gestionale alla programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione della gestione associata.
3. L'Ufficio di Piano opera in raccordo stabile con i referenti tecnici dei Comuni aderenti, garantendo uniformità procedurale e qualità dei flussi informativi istituzionali.
4. La sede dei Servizi sociali d'Ambito e dell'Ufficio di Piano è, di regola, presso il Comune capofila, fatta salva la possibilità di diversa localizzazione stabilita dagli organi dell'Ambito; ove necessario, possono essere individuate unità operative decentrate presso i Comuni aderenti, garantendo coordinamento funzionale e separata evidenza contabile per la gestione associata.

²⁵ Approvato con risoluzione n. 7 del 12 settembre 2022, di cui al verbale n. 5_2022.

5. Organizzazione e funzionamento sono definiti dagli atti di organizzazione del capofila (regolamento degli uffici e dei servizi, regolamento di contabilità e atti interni); sono assicurati: dotazioni strumentali e ICT adeguate, interoperabilità dei sistemi, tutela dei dati personali, standard di accessibilità e orari coerenti con i livelli di servizio.

6. I Comuni aderenti ripartiscono pro-quota le spese del personale assegnato all'Ufficio di Piano e ai Servizi sociali di Ambito; il Comune capofila gestisce gli oneri economici e il sistema premiale secondo le proprie regole organizzative con integrale rimborso a carico del Fondo di Ambito.

Articolo 24. Livelli di direzione e responsabilità

1. In riferimento alla struttura dei ruoli e ai correlati livelli di direzione e responsabilità, sono individuati, in ordine gerarchico-funzionale:

- a) Direttore di Ambito;
- b) Responsabile dei Servizi sociali d'Ambito;
- c) Coordinatori di area/servizio.

2. Le funzioni sono esercitate nel perimetro dell'art. 7 della presente Convenzione e degli indirizzi dell'Assemblea della Convenzione, nel rispetto dell'ordinamento del Comune capofila.

3. Il Direttore di Ambito è nominato tra i dirigenti del Comune capofila con atto del Sindaco; in via ordinaria è il dirigente del settore competente.

4. Il Direttore di Ambito svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all'attuazione unitaria delle funzioni d'Ambito;
- b) assicura la coerenza tra indirizzi dell'Assemblea della Convenzione, Piano di Zona e atti gestionali;
- c) adotta gli atti gestionali dirigenziali e gli impegni di spesa relativi alla gestione associata;
- d) è responsabile del procedimento per gli atti di competenza;
- e) conferisce gli incarichi di coordinamento, assegna obiettivi e risorse, valuta la performance del personale preposto e dispone rotazioni/avvicendamenti nel rispetto della disciplina del personale;
- f) valida il Programma dei servizi di Ambito e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, assicurando coerenza con Piano di Zona, LEPS e quadro finanziario;
- g) approva il PEF proposto dal Responsabile, i capitolati/atti di gara e le procedure di cui all'art 55 del Codice del Terzo Settore predisposti dai Servizi sociali di Ambito;
- h) garantisce continuità dei servizi pubblici essenziali e dispone, se necessario, proroghe tecniche strettamente indispensabili e cessioni di contratto;
- i) rappresenta il capofila nei rapporti istituzionali su temi tecnici;
- j) cura i flussi di monitoraggio e rendicontazione verso Ministero/Regione.

5. Il Direttore di Ambito può delegare, con proprio atto, funzioni al Responsabile e ai Coordinatori; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal dirigente vicario formalmente designato.

6. Il Direttore di Ambito risponde dei risultati gestionali, della legittimità degli atti, dell'equilibrio economico-finanziario e della qualità delle prestazioni ai fini LEPS.

7. Il Responsabile dei Servizi sociali di Ambito è titolare di posizione organizzativa o figura apicale non dirigenziale del Comune capofila, preposta all'Ufficio di Piano quale ufficio comune ex art. 30 TUEL. A detto funzionario, per l'elevata complessità organizzativa e

professionale della funzione svolta, viene riconosciuto l'indennità di posizione e di risultato, oltre all'incremento per i servizi in convenzione, nella misura massima prevista dal CCNL al tempo vigente.

8. Il Responsabile dei Servizi sociali di Ambito svolge le seguenti funzioni:

- a) dirige l'Ufficio di Piano e coordina il Gruppo tecnico, di cui al successivo art. 25;
- b) elabora schemi di atti (regolamenti, capitolati, convenzioni, protocolli), gestisce procedimenti, controlli e flussi SIUSS/SIOSS;
- c) coordina il ciclo di programmazione dei servizi (analisi dei fabbisogni, mappatura dell'offerta, definizione degli assetti erogativi e degli standard operativi, cronoprogrammi, stime di costo) e redige il Programma dei servizi di Ambito e gli atti attuativi;
- d) governa indicatori di processo/indicatori LEPS, monitoraggi e audit; propone azioni correttive;
- e) predispone le proposte di bilancio e di variazione per la gestione associata, nonché i prospetti di imputazione e i report di gestione, ai fini degli atti dirigenziali di competenza del Direttore;
- f) predispone il piano operativo e il PEF d'Ambito, con fabbisogni di personale e cronoprogrammi;
- g) cura la rendicontazione amministrativo-contabile e il debito informativo;
- h) programma e attua il piano annuale di formazione e supervisione del personale dei servizi d'Ambito, in coerenza con gli obiettivi di performance e con i requisiti LEPS.

8. Il Responsabile dei Servizi sociali di Ambito firma gli atti gestionali non riservati al Direttore e gli atti interni dell'Ufficio.

9. Il Responsabile dei Servizi sociali di Ambito è responsabile della correttezza istruttoria, dell'esecuzione e del controllo dei processi, della qualità e della tempestività dei flussi informativi e dei risultati operativi.

10. I Coordinatori di area/servizio sono nominati dal Direttore, su proposta del Responsabile, tra il personale dei Servizi sociali di Ambito; in assenza, possono essere reperiti tra i Comuni aderenti o attraverso incarichi, nel rispetto della normativa sugli affidamenti.

11. I Coordinatori di area/servizio:

- a) organizzano operativamente i servizi dell'area, pianificano turni, carichi di lavoro e sostituzioni;
- b) assicurano presa in carico unitaria, criteri di accesso e uniformità erogativa;
- c) predispongono i piani attuativi di area e i fabbisogni tecnico-organizzativi a supporto della programmazione, contribuendo alla definizione di standard, volumi, turnazioni e modalità erogative;
- d) partecipano al riesame periodico del Programma dei servizi con report su domanda, esiti e criticità, formulando proposte di riprogettazione.
- e) gestiscono indicatori di processo/esito, report trimestrali e azioni di miglioramento;
- f) curano i rapporti operativi con Enti di Terzo Settore, gestori, scuole, Agenzia di Tutela della Salute e Azienda Socio Sanitaria Territoriale per l'area di competenza;
- g) garantiscono tracciabilità degli atti e la corretta gestione documentale;
- h) segnalano criticità e propongono adeguamenti organizzativi e formativi.

12. I Coordinatori di area/servizio sono responsabili dei risultati operativi dell'area, della qualità dei dati, della sicurezza sul lavoro del personale coordinato e della corretta esecuzione dei contratti di servizio nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 25. Gruppo Tecnico e Coordinamento professionale degli assistenti sociali

1. Il Gruppo Tecnico è la sede tecnico-professionale di istruttoria, coordinamento e valutazione a supporto dell'attuazione unitaria dei servizi e degli interventi d'Ambito, in coerenza con il Piano di Zona e con gli indirizzi dell'Assemblea della Convenzione e dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.
2. Fanno parte del Gruppo Tecnico il Responsabile dei Servizi sociali d'Ambito (o suo delegato), i Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni aderenti (o delegati) e il Coordinatore degli assistenti sociali; possono essere invitati, per le parti di competenza, ATS/ASST, istituti scolastici, gestori accreditati, ETS e altri enti pubblici coinvolti.
3. Il Gruppo Tecnico:
 - a) svolge l'istruttoria su atti d'indirizzo, piani operativi, regolamenti e protocolli d'Ambito;
 - b) progetta e coordina l'implementazione dei servizi associati, definendo processi, standard e indicatori;
 - c) analizza i flussi informativi e il monitoraggio (qualità dati, cruscotti, SIUSS/SIOSS), valuta esiti e scostamenti e propone azioni correttive;
 - d) elabora proposte tecniche su affidamenti, accreditamenti, contratti, fabbisogni di personale e competenze.
4. Il Gruppo Tecnico è presieduto dal Responsabile dei Servizi sociali d'Ambito o da un referente dell'Ufficio di Piano; produce schemi di atti e procedure, standard, specifiche informatiche, matrici di indicatori e report di monitoraggio; si riunisce almeno mensilmente o su richiesta del capofila. Le riunioni sono convocate con 5 giorni di anticipo (48 ore in urgenza) e verbalizzate; i verbali sono trasmessi ai componenti entro 10 giorni.
5. Il Coordinamento professionale degli assistenti sociali opera nell'ambito della presente Convenzione a supporto dell'attuazione unitaria, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e del raccordo tecnico con l'Ufficio di Piano. Elegge al proprio interno un Coordinatore che convoca e presiede le sedute. Elabora linee guida e strumenti professionali e riferisce con report periodici su avanzamento, criticità e risultati.

Articolo 26. Raccordo operativo tra Ambito e Comuni

1. Il personale dei Comuni opera in integrazione funzionale con i Servizi sociali d'Ambito e con l'Ufficio di Piano.
2. Ogni Comune assicura Segretariato sociale professionale e Servizio sociale di base quali porte di accesso territoriali; tali presidi si raccordano con la presa in carico unitaria di Ambito prevista dal Piano di Zona, garantendo continuità assistenziale.

TITOLO VI – SERVIZI, INTERVENTI E PROCEDURE IN GESTIONE ASSOCIATA

Articolo 27. Aree di intervento e servizi

1. La gestione associata assicura, in via prioritaria e uniforme sul territorio, i seguenti Livelli essenziali delle prestazioni sociali, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) Servizio sociale professionale e segretariato sociale²⁶;

²⁶ L. 178/2020, art. 1, commi 797-802.

- b) Pronto intervento sociale²⁷;
- c) Assistenza domiciliare sociale²⁸;
- d) Percorsi personalizzati di inclusione e i sostegni connessi, coordinati con le politiche attive del lavoro²⁹;
- e) Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato³⁰;
- f) Supervisione del personale dei servizi sociali³¹;
- g) Dimissioni protette in raccordo sociosanitario³²;
- h) Prevenzione dell'allontanamento familiare (P.I.P.P.I.)³³;
- i) Servizi per la residenza fittizia/virtuale e per le persone senza dimora³⁴;
- j) Utilizzo dell'ISEE quale strumento di selettività dell'accesso³⁵.

2. Competono altresì alla gestione associata le funzioni e i servizi attribuiti dall'ordinamento nazionale e regionale agli Ambiti Territoriali Sociali, come tempo per tempo definiti da leggi, piani e atti attuativi, inclusi programmazione, monitoraggio, flussi SIUSS/SIOSS e condizionalità di finanziamento.

3. L'Assemblea della Convenzione, in coerenza con il Piano di Zona, può inoltre individuare ulteriori servizi, interventi e progetti in gestione associata, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti aree di intervento:

- ✓ minori e famiglia;
- ✓ politiche giovanili;
- ✓ fragilità e non autosufficienza;
- ✓ promozione e inclusione sociale;
- ✓ contrasto alla violenza di genere.

4. La definizione e le modalità attuative dei LEPS si allineano automaticamente all'evoluzione delle fonti nazionali e regionali³⁶. Le funzioni e i servizi assegnati agli Ambiti Territoriali Sociali dall'ordinamento statale o regionale si applicano in via dinamica, recependo ogni modifica o integrazione sopravvenuta. I servizi individuati dall'Assemblea possono essere istituiti, modificati, sospesi o cessati con apposita Risoluzione, nel rispetto del Piano di Zona, degli indirizzi vigenti e dei vincoli di bilancio.

5. Le variazioni di cui al precedente comma 4 sono immediatamente recepite negli strumenti programmatori, organizzativi e gestionali d'Ambito senza necessità di modificare la presente Convenzione.

²⁷ Art. 1, comma 170, L. 234/2021.

²⁸ La cornice LEPS è data dall'art. 1, commi 159-171, L. 234/2021 e dalla programmazione nazionale/regionali vigenti.

²⁹ D.L. 48/2023, art. 6, comma 8.

³⁰ Piano Nazionale 2021-2023.

³¹ L. 234/2021, art. 1, comma 170; scheda LEPS nel Piano 2021-2023.

³² L. 234/2021, art. 1, comma 170; scheda LEPS nel Piano 2021-2023; integrazione FNPS/FNA/PNRR.

³³ L. 234/2021, art. 1, comma 170; scheda LEPS nel Piano 2021-2023.

³⁴ Qualificati nel Piano Povertà come LEPS.

³⁵ DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

³⁶ Es. L. 234/2021, art. 1, commi 159-171; D.L. 34/2020, art. 89, c. 2-bis; D.L. 48/2023, art. 6; DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; Piani nazionali MLPS 2021-2023 e 2024-2026; DGR e Linee guida regionali.

Articolo 28. Richiamo alla convenzione del Servizio Tutela Minori

1. Per la gestione del Servizio Tutela Minori d'Ambito si applica la *"Convenzione per l'assunzione di personale del Servizio Tutela Minori dell'Ambito territoriale di Seriate 2008 - 2058"*, quale disciplina speciale esterna alla presente Convenzione.
2. La presente Convenzione non deroga alla disciplina della *"Convenzione per l'assunzione di personale del Servizio Tutela Minori dell'Ambito territoriale di Seriate 2008 - 2058"*, di cui al precedente comma 1; in caso di contrasto prevale la Convenzione 2008 nei limiti del suo oggetto.
3. I profili finanziari e contabili del Servizio Tutela Minori sono ricondotti al Fondo di Ambito e al piano economico-finanziario con centro di costo dedicato, secondo i criteri deliberati dall'Assemblea.

Articolo 29. Richiamo alla convenzione per la gestione del servizio sociale professionale per i Comuni di Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate e Grassobbio

1. Per la gestione del personale afferente al servizio sociale professionale per i Comuni di Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate e Grassobbio, si applicano, quale disciplina speciale esterna alla presente Convenzione, le specifiche convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, sottoscritte nel 2021 con durata trentennale.
2. La presente Convenzione non deroga alla disciplina delle Convenzioni per la gestione del personale afferente al servizio sociale professionale di cui al precedente comma 1: in caso di contrasto prevale la convenzione 2021 - 2031 nei limiti del suo oggetto e per il relativo periodo di vigenza.
3. I profili finanziari e contabili connessi all'esecuzione della convenzione 2021 - 2031 sono ricondotti al Fondo di Ambito e al piano economico-finanziario con centro di costo dedicato.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30. Protezione dei dati personali e contitolarità

1. I Comuni aderenti sono contitolari dei trattamenti di dati personali connessi alla gestione associata e disciplinano riparto di finalità, mezzi e responsabilità nell'Accordo di contitolarità per il trattamento dei dati personali relativo ai servizi gestiti a livello associato dall'Ambito Territoriale Sociale di Seriate", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. I trattamenti sono effettuati per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri e per l'adempimento di obblighi legali, nel rispetto della normativa vigente. (Reg. (UE) 2016/679, artt. 6 e 9; D.Lgs. 196/2003 come mod. dal D.Lgs. 101/2018).
3. Il Comune capofila, nei limiti fissati dall'Accordo, coordina operativamente l'attuazione degli adempimenti comuni, la gestione dei fornitori e la pubblicazione del contenuto essenziale dell'Accordo sui siti istituzionali dei contitolari.
4. I soggetti che trattano dati per conto dei contitolari sono nominati responsabili del trattamento con atto contrattuale conforme; la nomina è curata dall'ente che stipula il relativo contratto.
5. In caso di violazione dei dati personali, le notifiche / comunicazioni sono gestite secondo le procedure stabilite nell'Accordo, nel rispetto dei termini di legge.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Accordo di contitolarità e alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 31. Vigilanza sull'esecuzione e risoluzione delle controversie

1. La vigilanza sull'esecuzione della Convenzione è esercitata dall'Assemblea della Convenzione, presieduta dal Presidente; l'Ufficio di Piano svolge funzioni di segreteria tecnica e istruttoria e assicura la messa a disposizione degli atti.

2. Le eventuali inadempienze o difformità applicative sono trattate in via prioritaria con:

- a) contestazione formale all'ente interessato, con termine non inferiore a 15 giorni per osservazioni e piano di rientro;
- b) sessione di componimento convocata dal Presidente, con verbale degli esiti e, se necessario, atto di indirizzo dell'Assemblea della Convenzione per il ripristino dell'esecuzione corretta.

3. In caso di persistente inadempienza che pregiudichi la gestione associata o determini gravi squilibri, l'Assemblea della Convenzione può deliberare misure sostitutive nei limiti della delega ex art. 30 TUEL, rimettendo ai competenti organi del Comune capofila gli atti gestionali necessari "in nome e per conto" dell'ente inadempiente, ferma restando la responsabilità patrimoniale di quest'ultimo.

Articolo 32. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa esplicito riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e ai regolamenti nelle materie oggetto di convenzione, ad ogni altra norma di carattere generale, nonché alle disposizioni del Codice civile, ove applicabili.

Per il Comune di Seriate

Il Sindaco

GABRIELE CORTESI

Per il Comune di Albano
Sant'Alessandro

Il Sindaco

GIANMARIO ZANGA

Per il Comune di Bagnatica

Il Sindaco

ROBERTO SCARPELLINI

Per il Comune di Brusaporto

Il Sindaco

MARIA CRISTINA GALIZZI

Per il Comune di Cavernago

Il Sindaco

GIUSEPPE TOGNI

Per il Comune di Costa di
Mezzate

Il Sindaco

ANDREA TRAPLETTI

Per il Comune di Grassobbio

Il Sindaco

MANUEL BENTOGLIO

Per il Comune di Montello

Il Sindaco

ELVIRA BORALI

Per il Comune di Pedrengo

Il Sindaco

SIMONA D'ALBA

Per il Comune di
Scanzorosciate

Il Sindaco

PAOLO COLONNA

Per il Comune di Torre de'
Roveri

Il Sindaco

MATTEO FRANCESCO LEBBOLO

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Servizi sociali di Ambito